

**Impossibilità di considerazione delle applicazioni endodistrettuali o supplenze discontinue ai fini dell'integrazione del biennio prescritto all'ordinamento giudiziario per lo svolgimento delle funzioni di GIP/GUP.**

*(Risposta a quesito del 9 dicembre 2010)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 dicembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del 13 gennaio 2010 con la quale tre magistrati in servizio presso il Tribunale di ... dal 12 luglio 2006 e nominati con DM 19 ottobre 2004 pongono il seguente quesito:

“ ...se per integrare il biennio di dibattimento richiesto dalla legge sull'ordinamento giudiziario per lo svolgimento delle funzioni Gip/Gup sia necessario aver effettuato per due anni in via continuativa le funzioni di giudice del dibattimento penale o se invece si ritengano sufficienti applicazioni endodistrettuali o supplenze discontinue per singoli processi penali in aggiunta alle funzioni tabellari di giudice civile ricoperte”;

osserva quanto segue.

1. Il quesito in esame attiene al divieto di assegnazione alle funzioni di Giudice per le indagini preliminari e Giudice dell'udienza preliminare di magistrati che non abbiano svolto per due anni consecutivi le funzioni di giudice del dibattimento.

Va, a tal proposito, rammentato che, prima della più recente riforma dell'ordinamento giudiziario, per gli uffici giudicanti vi erano norme di legge che già ponevano limiti all'assegnazione dei magistrati a certi incarichi dopo il tirocinio.

Più precisamente l'art. 7 bis, comma 2 quater R.d. 12/41 recitava: “*Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni*”.

Il comma 2 bis dello stesso art. 7 bis (come aggiunto dall'art. 57, legge 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, così modificato dall'art. 24 legge 1° marzo 2001 n. 63) così recita:

“*Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento*”.

In ogni caso dette disposizioni, come recita l'art. 7 bis comma 2 - quinquies R.d. 12/41, “*...possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio*”.

Le norme anzidette non sono state modificate dalla legge n. 111/2007 (che invece ha abrogato l'art. 7 bis, comma 2 quater R.d. 12/41 e nel contempo inserito le funzioni monocratiche penali tra quelle il cui esercizio è vietato anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità unitamente a quelle Gip/Gup e di Pubblico Ministero), sicché permane la condizione ulteriore per l'esercizio delle funzioni di Gip/Gup, prevista dall'art. 7 bis, comma 2 bis R.d. 12/41, e cioè l'esercizio per due anni delle funzioni di giudice del dibattimento e permane altresì la norma derogatoria di tale principio di cui all'art. 7 bis comma 2 quinquies R.d. 12/41.

In virtù delle citate disposizioni, quindi, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare un magistrato che sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 bis dell'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99, non devono essere assegnati allo svolgimento di funzioni Gip/Gup i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

La *ratio* del divieto in esame risiede nella scelta del legislatore di richiedere competenza duratura e specifica ai magistrati che devono svolgere funzioni monocratiche penali così delicate come quelle di Gip/Gup.

La stessa ratio e il rigore del divieto normativo non consente una interpretazione che possa far ritenere analoghe all'effettivo e continuativo esercizio delle funzioni dibattimentali o di giudice dell'udienza preliminare quelle prospettate nel quesito in esame ovvero aver svolto funzioni dibattimentali in singoli processi penali con *applicazioni endodistrettuali o supplenze discontinue, in aggiunta alle funzioni tabellari di giudice civile.*

Come si è detto, unica deroga al divieto normativo in oggetto può essere costituita da necessità oggettiva, non legata a situazioni soggettive e riferibili ai singoli magistrati.

Le imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio cui fa riferimento l'art. 7 bis comma 2 - *quinquies* R.d. 12/41 sono da individuarsi esclusivamente nelle carenze dell'organico dell'ufficio che impediscano al dirigente di assegnare alle funzioni di Gip - Gup magistrati con i requisiti previsti nei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dello stesso art. 7 - bis.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

- ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 bis R.d. 12/41, non possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare i magistrati che non hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento in maniera prevalente e continuativa, sicché non possono ritenersi sufficienti *applicazioni endodistrettuali o supplenze discontinue per singoli processi penali in aggiunta alle funzioni tabellari di giudice civile;*
- la citata disposizione può essere derogata solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare un magistrato che sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 bis dell'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario.”